

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **La richiesta di rateazione non è acquiescenza**

*L'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., come non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, a maggior ragione, non può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.4.2014, n. 9075**

*...omissis...*

1. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione, sollevata dal controricorrente, d'improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, avendo la soc. Faccio raggiunto con P.G., previa trattativa, un accordo per il pagamento dilazionato della somma dovuta in ottemperanza della sentenza di secondo grado, accordo successivamente onorato.

1.1. - L'eccezione è infondata.

Ed infatti, con riguardo ad una sentenza esecutiva, l'acquiescenza della parte soccombente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 329 c.p.c., come non può essere di per sé ravvisata nel pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza medesima, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, così, a maggior ragione, non può evincersi dalla circostanza che detta parte abbia chiesto una rateazione di quel debito (Cass. n.

4592/84).

2. - Col primo motivo, corredato come gli altri da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis*) è denunciata la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza impugnata, afferma parte ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere fra P.G. e A.G. nonostante dette parti avessero raggiunto l'accordo transattivo solo dopo aver precisato le rispettive conclusioni di merito così come formulate nel corso del grado di giudizio. Per contro, sostiene, ormai cristallizzatosi il *petitum formale*, la Corte d'appello non avrebbe potuto prendere in considerazione le rispettive rinunce che dette parti avevano espresso irritualmente solo nelle comparse conclusionali.

2.1. - Il motivo è manifestamente inammissibile per carenza d'interesse. Non essendovi nesso di dipendenza fra i rispettivi rapporti sostanziali, la modalità definizione del giudizio fra A.G. e P.G. non ha incidenza alcuna sul rapporto tra quest'ultimo e la società odierna ricorrente.

3. - Il secondo mezzo d'annullamento espone la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 692 c.p.c. e segg., nonché alle norme che disciplinano il processo e l'onere della prova e, in particolare, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 - omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5".

Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda in quanto ha tenuto conto delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, senza che la relazione del c.t.u., irritualmente prodotta in giudizio, fosse stata acquisita in maniera formale al processo ai sensi dell'art. 698 c.p.c..

3.1. - Nonostante la sua confusa intitolazione, il motivo censura in buona sostanza la violazione dell'art. 698 c.p.c.. Ed è infondato.

In disparte la circostanza che nella specie vi è stato un provvedimento espresso di acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo (v. pagg. 12-13 del controricorso, in cui è trascritto il verbale d'udienza dell'8.3.1994), è assorbente e decisivo osservare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenta la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass. nn. 23693/09 e 17990/04).

...omissis...

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della parte ricorrente le spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2014